



# COMUNE DI USSASSAI

PROV. OGGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI

CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 – FAX 0782 55890



## ORDINANZA N° 6 DEL 12/09/2013

**SOSPETTO MALATTIA INFETTIVA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ( BLUE TONGUE) AZIENDA IT100NU001 RAPPRESENTANTE LEGALE SIGRA OLIANAS ASSUNTA**

### IL SINDACO

- **VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.º 4, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini( BLUE TONGUE)nell'allevamento OVINI presente nell'Azienda identificata col codice n.º 100NU001 ubicata in Località SARRANTZALA, agro di questo Comune, della quale è rappresentante Legale la Sig.ra OLIANAS ASSUNTA nata a Ussassai il 23/09/1938, C.F. LNSSSNT38P63L514V e residente a Ussassai in Via San Giovanni n.º 14;
- VISTO** il D.P.R. N.º 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. N.º 15/58;
- VISTO** il D.Lg 18/08/2003 n.º 267;
- ESAMINATO** il D.Lg. 09/07/2003 n.º 225;
- VISTO** il DAIS N. 48 DEL 16/09/2003;
- VISTO** il D.M. 20/07/1989 N.º 298 ;
- VISTE** le proposte fatte dal Veterinario ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

### ORDINA

- a) Il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'Azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- d) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'Azienda;
- e) che sia subordinato ad Autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento;
  - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alle malattie e veicoli in provenienza dall'Azienda o ad essa destinati;
  - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

- f) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'Azienda stessa;
- g) la distruzione delle carcasse secondo le modalità previste dalle normative vigenti;
- h) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata alla Sig.ra Olianás Assunta o al conduttore Dell'Azienda entra immediatamente in vigore;


le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28;

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14

Dalla Residenza Municipale, lì 12/09/2013



H. SINDACO  
(Dott. Gian Basilio Deplano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. SINDACO" followed by the name "(Dott. Gian Basilio Deplano)".